



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 106/2024/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario relatore
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

Visto l'articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

Visto l'articolo 20 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,

deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

vista la deliberazione n. 13/2024/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma di controllo di questa Sezione per l'anno 2024;

Vista la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* del **Comune di Mongiardino Ligure (AL)**, ai sensi del citato art. 4, comma 2, del D. Lgs n. 149/2011;

vista l'ordinanza n. 25 del 28 maggio 2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, autorizzando il collegamento da remoto dei magistrati partecipanti, mediante l'applicativo informatico in uso presso la Corte dei conti;

Udito il relatore, Referendario dott. Paolo MARTA,

Premesso

L'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 149/2011 ha introdotto l'obbligo, a carico di Province e Comuni, di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Tale relazione, ai sensi del comma 2, deve essere redatta dal responsabile finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato; inoltre, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, deve essere certificata dall'organo di revisione e, nei tre giorni successivi, trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Infine, entro sette giorni successivi alla data di certificazione, la relazione e la certificazione stessa sono pubblicate, a cura del sindaco o del presidente della provincia, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato ha lo scopo di rendere conoscibile e, dunque, valutabile l'attività svolta nel corso del mandato elettorale dagli amministratori, al fine di assicurare il corretto funzionamento della dinamica democratica, secondo cui gli eletti sono tenuti "a render conto" alla collettività di riferimento del mandato ricevuto (Corte dei conti, sez. Liguria, deliberazione n. 50/2024/VSG).

Sul punto, la Sezione Autonomie di questa Corte, con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, ha chiarito che *"la normativa si iscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del*

principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata”, sottolineando che “la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell’unità economica e giuridica della repubblica e, pertanto, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle sezioni regionali destinatarie ex lege di tali relazioni”.

A livello contenutistico, per esplicita previsione del comma 4, la relazione di fine mandato deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura ed, in particolare, deve fornire indicazioni:

- a) sul sistema e gli esiti dei controlli interni;
- b) su eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- c) sulle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) sulla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti e società controllate dal Comune o dalla Provincia, con l’indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) sulle azioni di contenimento della spesa e lo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, e delle caratteristiche dei destinatari di ciascun servizio offerto anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) sulla quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Al fine di agevolare la stesura, il comma 5 ha previsto l’adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato nonché una forma semplificata per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati con decreto del 26 aprile 2013 del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le relazioni vengono trasmesse alle sezioni regionali di controllo dalla Corte dei conti per consentire alle stesse di effettuare un controllo sia sulla tempestività nel rispetto dei termini procedurali stabiliti dal comma 2, sia sulla veridicità e completezza del contenuto.

Come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 5/2021/EL), l’oggetto del controllo è *“unitariamente il contenuto e la tempestività della relazione di mandato, in quanto direttamente connessa con l’obbligo di accountability degli amministratori (cfr. C. cost. sent. nn. 184/2016, 6/2017, 228/2017, 247/2017, 18/2019, 115/2020): la funzione di sindacato neutrale della Corte dei conti è posta a garanzia della trasparenza di informazioni essenziali*

per l'esercizio del diritto di voto della comunità amministrata".

Sempre secondo l'autorevole precedente, l'inoltro alla sezione regionale di controllo, quantunque non faccia parte del ciclo di bilancio, è comunque "espressione di quello stesso dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche sulla base delle richiamate norme costituzionali e dell'art. 97 Cost" ed è funzionale al fatto che la Corte dei conti possa verificare, "con la perizia tipica di tale giudice speciale, la sincerità e veridicità dei contenuti necessari della relazione indicati dal comma 4", mentre non è imposta l'aderenza formale della relazione agli schemi approvati con decreto del Ministero degli Interni di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013.

La Sezione delle Autonomie, con la pronuncia precedentemente citata, ha, inoltre, osservato come un'apposita parte della relazione di fine mandato, nel rispetto della lettera b) del comma 4, debba essere dedicata "all'indicazione degli eventuali rilievi mossi dalle Sezioni regionali di controllo nel corso del mandato".

Considerato in fatto e in diritto

Il Comune di Mongiardino Ligure (AL), ente compreso nel territorio del Provincia di Alessandria con una popolazione di 154 cittadini residenti, ha trasmesso, in data 4 aprile 2024, la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco.

L'ente in questione, nel periodo di mandato oggetto della relazione, è stato interessato da tre pronunciamenti di questa Sezione e precisamente:

-delibera n.125/2019/SRCPIE/PRSE del 6 novembre 2019 con la quale è stata accertata la mancata trasmissione dei dati contabili alla BDAP e la mancata pubblicazione sul sito istituzionale

-delibera n.28/2021/SRCPIE/PRSE del 4 febbraio 2021 con la quale è stata rinviata la decisione in attesa di conoscere la statuizione della Corte costituzionale sulla già sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 243-quater, comma 7, del d. lgs. n.267/2000 (Tuel) fino al momento del deposito della decisione del Giudice delle Leggi.

-delibera n.68/2021/PRSE del 13 aprile 2021 con la quale si è accertata l'intempestiva presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Comune di Mongiardino Ligure (AL), non risultando rispettato il termine perentorio previsto dall'articolo 243-bis, comma 5 del TUEL.

Nella relazione di fine mandato, tuttavia, alla pag. 23, nel paragrafo dedicato ai "rilievi degli organismi esterni di controllo", viene riportata unicamente la delibera n. 68/2021/SRCPIE/PRSE.

La Sezione pertanto accerta l'omissione delle informazioni richieste dall'articolo 4, comma 4,

lettera b) del D. Lgs n. 149/2011 nella relazione di fine mandato trasmessa dal Comune di Mongiardino Ligure (AL).

Quanto alle altre informazioni contabili ivi contenute, si rileva la difformità delle risultanze della parte 3.3, nella quale i dati riportati riguardo alla composizione del risultato di amministrazione non coincidono con quelli presenti nella BDAP.

Il Comune di Mongiardino Ligure è, dunque, tenuto a ripristinare la regolarità amministrativo-contabile, *in parte qua*, della propria azione amministrativa, pubblicando sul proprio sito istituzionale – in ossequio alla vigente normativa – la presente delibera.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate in motivazione,

ACCERTA

La parziale omissione delle informazioni richieste dall'articolo 4, comma 4, lettere b) e d) del D. Lgs n. 149/2011.

INVITA

l'Amministrazione comunale ad adottare le opportune misure correttive secondo quanto descritto in parte motiva;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, all'Organo di revisione economico-finanziaria e al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi il giorno 29 maggio 2024.

Il Relatore

Dott. Paolo MARTA

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **30 maggio 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE